

Edizione di martedì 27 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Morte del socio di srl trasparente: attribuzione del reddito
di **EVOLUTION**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Niente Imu per gli immobili oggetto di sospensione dello sfratto
di **Fabio Garrini**

IVA

Regimi speciali IOSS e OSS: opportunità e criticità operative
di **Silvia Serraiotto – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC: nuovi criteri previsti per il calcolo del tax rate
di **Marco Bargagli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rivalsa di portafoglio deducibile nell'esercizio della transazione
di **Lucia Recchioni**

LEGGERE PER CRESCERE

Scrivere per fare business di Michela Trada - Recensione
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

Morte del socio di srl trasparente: attribuzione del reddito

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LA VALUTAZIONE D'AZIENDA: BUSINESS PLAN E PROBLEMI OPERATIVI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una S.r.l. trasparente ha la compagine sociale composta da due soci in misura paritetica, ad ottobre 2020 uno dei due soci decede.

L'esercizio sociale chiude al 31/12/2020 e a tale data la dichiarazione di successione non è definitiva.

Come viene attribuito il reddito imponibile del periodo d'imposta 2020?

Al fine di circoscrivere compiutamente la risposta si sottolinea come la società a responsabilità limitata oggetto del quesito può esclusivamente aver esercitato l'opzione per la trasparenza delle società a ristretta base proprietaria ex articolo 116 del Tuir.

Infatti, possono accedere al regime della c.d. "piccola trasparenza" solo le società che:

- realizzano un volume di ricavi non superiore alla soglia di applicazione di quelli che erano gli studi di settore (5.146.569 euro);
- hanno una compagine sociale composta da un numero di soci persone fisiche non superiore a 10 (20 per le cooperative).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Niente Imu per gli immobili oggetto di sospensione dello sfratto

di **Fabio Garrini**

Con la **conversione in legge del Decreto Sostegni-bis** viene concessa una **forma di ristoro** a favore dei **proprietari** (o, meglio, dei possessori) degli immobili che si sono visti bloccare la possibilità di liberare un proprio immobile oggetto di **sfratto per morosità** dell'inquilino; l'**articolo 4-ter D.L. 73/2021** (Decreto Sostegni-bis), convertito con la L. 106/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2021, introduce infatti per tali immobili **l'esenzione dal pagamento dell'Imu per l'anno 2021**.

Si tratta di una disposizione certamente giusta nella propria *ratio* ispiratrice (seppur parziale e modesta), che però presenta **diversi vincoli** che ne renderanno **articolata la possibilità di utilizzazione**, relativa comunque a **situazioni piuttosto limitate**.

L'esenzione per gli immobili locati con sfratto

Vista la perdurante **crisi economica** dipendente dalla pandemia da Covid-19, il legislatore è **ripetutamente** intervenuto per rinviare gli effetti delle procedure di **sfratto per morosità**.

Il tema della sospensione degli sfratti è stato oggetto di numerosi interventi nel corso dell'ultimo anno e mezzo; da ultimo, l'[articolo 40-quater D.L. 41/2021](#) (Decreto Sostegni), introdotto in sede di conversione, quindi in vigore dal 22 maggio scorso, dispone un **ulteriore differimento per gli sfratti** che sarebbero dovuti scadere il **30 giugno 2021** (scadenza stabilita dal decreto milleproroghe, D.L. 183/2020, convertito con la L. 21/2021), stabilendo una **doppia proroga differenziata** a seconda della **data di adozione del provvedimento di rilascio**:

- per i **provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020** il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021
- per i **provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021** il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

Veniamo quindi alla disposizione Imu oggetto di attenzione nel presente contributo: l'**articolo 4-ter D.L. 73/2021**, rubricato ***"Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori"*** prevede che *"alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di*

sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (Imu) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021".

L'esenzione Imu riguarda quindi, nella sostanza, gli **immobili colpiti dalla sospensione degli sfratti** disposta dal Decreto Sostegni.

Per l'applicazione dell'esenzione in commento va comunque ricordato che:

- l'agevolazione riguarda **unicamente le persone fisiche**, quindi l'immobile posseduto, ad esempio, da una società ovvero da un ente non commerciale, comunque sarà tenuto al pagamento del tributo 2021,
- malgrado la rubrica della norma si riferisca ai **"proprietari locatori"**, correttamente il contenuto della disposizione attribuisce l'esenzione ai **soggetti che "possiedono" gli immobili** oggetto della sospensione dello sfratto. Il possesso deve necessariamente intendersi ai sensi dell'**articolo 1, comma 743, L. 160/2019**, quale presupposto per individuare i **soggetti passivi del tributo**: sono quindi esenti, in particolare, anche gli **usufruttuari degli immobili in questione**;
- l'esenzione è subordinata al fatto di **aver ricevuto la convalida di sfratto per morosità**, la cui **esecuzione è stata bloccata dall'articolo 40-quater D.L. 41/2021**. Pertanto, **nessuna agevolazione Imu viene riconosciuta ai locatori di immobili nel caso di inquilini inadempienti qualora non sia stato intrapreso (e completato) l'iter giuridico per ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile**;
- per i **provvedimenti di sfratto adottati entro il 28 febbraio 2020** l'esecuzione resta **sospesa fino al 30 giugno 2021 scorso** (quindi non è stata prorogata la sospensione disposta dal Milleproroghe): per tali immobili **non si applica l'esenzione Imu**;
- **l'esenzione riguarda l'intero anno 2021**. Il **comma 2 dell'articolo 4-ter** in commento prevede anche la possibilità per il contribuente di **chiedere il rimborso della prima rata** in scadenza lo scorso 16 giugno. A tal fine è previsto che, **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabilite le **modalità di attuazione**. Questo significa che **non si deve percorrere la tradizionale modalità di rimborso Imu** prevista dall'**articolo 1, comma 165, L. 296/2006** (applicabile anche all'attuale tributo per il rinvio operato dall'**articolo 1, comma 776, L. 160/2019**).

L'**articolo 4-ter, comma 3, D.L. 73/2021** dispone in merito al **ristoro delle minori entrate derivanti da tale provvedimento**; a tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una **dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021**.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro **sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni bis**, sono definite le **modalità relative al riparto di tale fondo**.

IVA

Regimi speciali IOSS e OSS: opportunità e criticità operative

di **Silvia Serraiotto** – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



Come noto, dal 1° luglio 2021 il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico (**Moss**) si è ampliato per includere anche **le vendite a distanza e le prestazioni di servizi rese a consumatori finali UE**, in ottemperanza alle **Direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995**, recepite con il **D.Lgs. 83/2021**.

Le novità riguardano le **imprese italiane e straniere** che **vendono i loro prodotti all'interno dell'Unione europea a consumatori finali e/o assimilati**, tramite l'uso di interfacce elettroniche proprie o di terzi.

Con questo regime dovremo abituarci a lavorare, poiché diventerà probabilmente il **metodo ordinario** degli scambi all'interno dell'Unione europea.

I principali **destinatari sono i soggetti passivi**, comprese le interfacce elettroniche, che **operano nell'ambito del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali**.

I vantaggi di aderire a tali regimi sono i seguenti:

- viene **eliminato l'obbligo di doversi identificare direttamente** o tramite rappresentante fiscale in ogni Stato membro dell'Unione;
- vengono abolite e superate le soglie stabilite per ogni Stato europeo;
- **viene introdotta una soglia unica di 10.000 euro** per tutti gli Stati europei.

Molti soggetti passivi, prima esclusi dalla normativa Iva sulle vendite a distanza, ora sono obbligati all'iscrizione al **nuovo regime Oss (One stop shop)**.

Superata la soglia di 10.000 euro negli scambi B2C (a privati consumatori finali), **scatta l'obbligo di dover assoggettare ad Iva nel Paese di destinazione** la vendita effettuata ai privati consumatori finali.

Sono stati, dunque, istituiti **due nuovi regimi iva** attraverso la modifica degli [articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies D.P.R. 633/1972](#), che disciplinano rispettivamente: le **modalità di dichiarazione e assolvimento dell'imposta Iva tramite Oss** (UE ed extra-UE) e **prevedono anche il regime loss**.

Nello specifico:

- il regime [loss \(Import One Stop Shop\)](#) si può applicare alle **vendite a consumatori finali** di beni importati da Paesi terzi per **spedizioni di valore non superiore a 150 euro**;
- mentre il regime [Oss \(One Stop Shop\)](#) si può applicare alle **vendite a distanza di beni spediti** da uno **Stato membro con destinazione consumatori finali di altro Stato membro dell'Ue** e alle **prestazioni di servizi rese a consumatori finali** assoggettate all'Iva nello Stato membro di consumo.

Il **regime Oss**, a sua volta, è suddiviso in **due sotto regimi**:

- **al regime "Oss non-UE"**, possono registrarsi, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea;
- **al regime "Oss UE"**, possono registrarsi i **soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia**, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea **che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia**.

Questi nuovi regimi Iva permettono ai soggetti passivi, che possono applicarli, di essere **esonerati dagli obblighi di emettere fattura, dalla tenuta dei registri Iva e dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale**.

Vanno infatti presentate **apposite dichiarazioni trimestrali (mensili per loss)**, ma vi è l'obbligo di conservare solo **idonea documentazione** delle operazioni effettuate fino al termine del **decimo anno successivo**, da esibire all'Amministrazione italiana o straniera. Qualora sia emessa fattura valgono le regole degli [articoli 21 e seguenti D.P.R. 633/1972](#).

La **dichiarazione Iva Oss/loss** deve essere **presentata con apposito modello telematico** per ciascun periodo d'imposta, deve essere predisposta **anche nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna operazione** e va trasmessa entro la fine del mese successivo. Il periodo d'imposta è **trimestrale** per le operazioni effettuate secondo i regimi speciali UE e non UE, **mensile** se si ricorre al regime speciale d'importazione.

Il soggetto passivo **versa l'Iva nello Stato in cui è identificato**, applicando le **aliquote proprie degli Stati membri di consumo**. Il **debito d'imposta** è il totale dell'Iva risultante dalla dichiarazione; sarà poi **lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo**. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione secondo le modalità di cui **al D.M. 20.04.2015 a cui l'articolo 74-octies D.P.R. 633/1972** fa riferimento.

Ci sono **novità anche per i gestori delle piattaforme elettroniche che facilitano il commercio online di beni di provenienza extracomunitaria**: i marketplace **non sono più obbligati a segnalare** all'Amministrazione finanziaria le **transazioni che passano per i loro mercati virtuali**. Inoltre, i gestori diventano "fornitori" agli effetti Iva, acquistano i prodotti dal primo venditore extra UE e li rivendono al consumatore finale. Questo è quanto previsto e descritto nel **nuovo articolo 2-bis D.P.R. 633/1972**, introdotto dal **D.Lgs. 83/2021**, in osservanza della **Direttiva Ue 2455/2017**.

Non mancano, però, le **difficoltà operative e tecniche**, anche alla luce dei **nuovi modelli di vendita attraverso internet, che corrono a una velocità maggiore rispetto alla normativa fiscale**.

Si pensi, ad esempio, ai **nuovi servizi** che alcune piattaforme forniscono ai loro clienti, **promuovendo la spedizione ad alcuni centri operativi**.

Alcune piattaforme immagazzinano i prodotti del venditore e li conservano in questi centri fino a quando non c'è un ordine da spedire. Una volta ricevuto l'ordine, il prodotto d'interesse sarà imballato e spedito direttamente dalla piattaforma.

Qui tutto il processo di inventario, magazzino, logistica/spedizione e servizio al cliente viene gestito dalla piattaforma.

Questa modalità si diversifica completamente dal caso in cui sia il **venditore a gestire tutto il processo** di inventario, magazzinaggio e spedizione, poiché quest'ultimo utilizza le proprie risorse per gestire i processi, ed è completamente responsabile di ogni aspetto della vendita.

Nel caso in cui **il fornitore decida di avvalersi dell'ausilio di una piattaforma elettronica** gli obblighi derivanti dalla vendita a distanza intra UE non si trasferiscono in capo a quest'ultima, **non operando il nuovo articolo 2-bis D.P.R. 633/1972** che, in riferimento a tali operazioni, trasferisce il debito d'imposta in capo al *marketplace* **solo se il fornitore è un soggetto extra UE e i beni si trovano nel territorio dell'Unione Europea**.

In questo caso, il fatto che la piattaforma non diventi il fornitore presunto **non esclude che si debbano tenere i registri obbligatori** previsti dall'[articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972](#).

C'è anche un'altra criticità da affrontare: i venditori, che utilizzano il **servizio interamente gestito dalla piattaforma, dovrebbero comunque procedere a registrarsi nel Paese Ue di riferimento e procedere all'apertura della partita Iva del paese in cui è conservata la merce**, con tutti i costi che questa gestione comporta, **come avveniva prima dell'introduzione di questi due nuovi regimi**.

Per tale ragione, deve essere posta una particolare attenzione ai **rapporti contrattuali** che il fornitore instaura con la piattaforma, **verificando se questi determino o meno il trasferimento della proprietà dei beni**, poiché questo può avere implicazioni diverse rispetto al regime Iva

dell'e-commerce.

Un'altra **difficoltà** segnalata dagli operatori è **la gestione dei resi**: se viene effettuato un reso e viene emessa una **nota di credito in un trimestre "Oss"** o in un mese "loss" successivo a quello di riferimento, si deve apportare una **rettifica alla dichiarazione Iva in cui è stata operata la vendita**.

Considerata la rilevanza della novità e l'utilità di acquisire il punto di vista degli operatori del settore, sono state accolte dall'Agenzia delle Entrate alcune **domande provenienti da questi ultimi**, le cui risposte saranno **pubblicate in due tempi**, probabilmente nei prossimi giorni o settimane: per le questioni più semplici o di tipo pratico operativo ci saranno delle Faq, per le altre verrà predisposta una apposita circolare dell'Agenzia.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC: nuovi criteri previsti per il calcolo del tax rate

di **Marco Bargagli**

Seminario di specializzazione

IL NUOVO PROVVEDIMENTO E LA CIRCOLARE DELLA NUOVA DISCIPLINA CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinamento giuridico nazionale contiene specifiche **norme** che intendono contrastare la **fittizia localizzazione all'estero di strutture di puro artificio**, costituite all'estero al solo scopo di **evadere le imposte nell'ambito di insidiosi schemi di pianificazione fiscale aggressiva**.

In tale contesto, spicca la normativa **prevista in materia di imprese estere controllate** (c.d. "**CFC legislation**") la quale prevede, al **ricorrere di determinate condizioni**, la tassazione per trasparenza in capo ai **soggetti controllanti residenti in Italia** dei **redditi prodotti all'estero** da parte delle **imprese controllate**.

Il **regime fiscale** in rassegna si applica al **ricorrere congiunto** di una **duplice condizione pregiudiziale** (prevista dall'**articolo 167, comma 4, Tuir**), che riguarda i **soggetti controllati esteri**:

- quando gli stessi sono assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera rientra in una o più delle seguenti categorie:
 1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
 2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**?
 3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
 4. redditi da **leasing finanziario**;
 5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie**?
 6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
 7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi**, con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il**

soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Di contro, la tassazione **dei redditi esteri non si applica** qualora il soggetto residente in Italia **dimostra che il soggetto controllato non residente** svolge **un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Un aspetto di particolare rilevanza investe la disposizione prevista dall'**articolo 167, comma 4, lett. a), Tuir** tenuto conto che, come detto, le **disposizioni in materia di CFC** si applicano quando le **imprese controllate** sono assoggettate all'estero ad una **tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui **sarebbero state soggette qualora residenti in Italia**.

Sullo specifico punto, in **data 5 luglio 2021** sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate due importanti documenti, ossia:

- lo **schema del provvedimento** che traccia i criteri previsti per la determinazione **dell'effettivo livello di tassazione** (c.d. *effective tax rate*);
- la **bozza di circolare che illustra il regime CFC** previsto dall'**articolo 167 Tuir** novellato da parte del **D.Lgs. 142/2018**, di attuazione della **Direttiva (UE) 2016/1164** del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

Sul tema, **importanti chiarimenti** sono rinvenibili proprio nella **bozza del nuovo provvedimento direttoriale, in corso di approvazione**, dove vengono illustrate **le regole che stanno alla base della tassazione CFC**, come di seguito illustrato.

- **Imposte estere considerate ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera:**
 1. nella **determinazione della tassazione effettiva estera** rilevano sia **le imposte sul reddito effettivamente dovute dall'entità estera controllata nello Stato di localizzazione**, al netto dell'utilizzo di **eventuali crediti d'imposta** per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento, sia le **imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni** versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso;
 2. **qualora tra l'Italia e lo Stato di localizzazione della controllata**, ovvero lo Stato in cui si verifica il pagamento delle imposte sul reddito della controllata stessa, **sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni**, le **imposte sul reddito sono quelle ivi individuate** nonché quelle di **natura identica o analoga** che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione;
 3. **nell'ipotesi di Confederazione di Stati** nel computo della tassazione effettiva estera si considerano, oltre che le imposte federali, anche le **imposte sul reddito proprie di ciascuno Stato federato e delle amministrazioni locali**.

- **Imposte italiane considerate ai fini della determinazione della tassazione virtuale interna:** per **calcolare la tassazione virtuale interna** rileva l'ires, senza considerare sue **eventuali addizionali**, al lordo di eventuali **crediti di imposta** per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata.

In merito, viene **confermato** che ai fini della **tassazione virtuale interna non assume rilevanza l'Irap**.

- **Criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna:**
 1. il calcolo della **tassazione virtuale interna** deve essere eseguito sulla base delle **caratteristiche della controllata partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della stessa**, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione. In particolare, **se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali**, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i soggetti che adottano tali **principi contabili internazionali**;
 2. devono essere prese in considerazione le **imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato o territorio estero di localizzazione** che devono **trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nelle connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d'imposta o altri soggetti locali**. In merito **vanno considerate anche le imposte dovute, a titolo definitivo, in giurisdizioni diverse da quelle di localizzazione**, sia dalla controllata sia da altri soggetti, in relazione al reddito della controllata stessa;
 3. se la controllata non residente **aderisce ad una forma di tassazione di Gruppo** prevista nello Stato estero di insediamento assumono rilievo esclusivamente **le imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata**;
 4. per **determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale interna** sono **irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile**, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio, **gli ammortamenti**).

Ai fini del **calcolo della tassazione effettiva estera**, sono altresì irrilevanti le **variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che abbiano dato luogo, all'estero, ad una imposizione anticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito** rispetto a quanto rilevato in bilancio.

Inoltre, ai **fini del calcolo della tassazione virtuale interna**, sono irrilevanti le **variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato** che avrebbero dato luogo, in Italia, a una **deduzione anticipata di componenti negativi di reddito o a una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito** rispetto a quanto rilevato in bilancio.

Infine, giova evidenziare che i **nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione** sancito dall'[articolo 167, comma 4, lett. a\) Tuir](#), prevedono che:

- **ai fini della determinazione della tassazione virtuale interna** non si tiene conto dell'applicazione in Italia del regime previsto per **l'aiuto alla crescita economica – Ace** e delle disposizioni riguardanti le **società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore e la rateizzazione delle plusvalenze** (ex articolo 86, comma 4, Tuir). Non rilevano, altresì, i **regimi fiscali opzionali** cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia;
- non si considerano i **regimi fiscali opzionali** cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia;
- l'imposizione italiana nei limiti del **5% del dividendo o della plusvalenza** (ex [articoli 87 e 89 Tuir](#)) si **considera equivalente a un regime di esenzione totale** che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, **l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione**;
- ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna **non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse stabilito nell'[articolo 84 Tuir](#)**;
- ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera vanno considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte **corrispondenti di qualsiasi agevolazione fruita dalla controllata ovvero accordata in base ad un apposito accordo concluso con l'Amministrazione fiscale estera.**

In definitiva, per **verificare il livello di tassazione effettiva**, il soggetto residente in Italia dovrà effettuare un **confronto** tra il **“tax rate effettivo estero”** e il **“tax rate virtuale domestico”**, quest'ultimo calcolato **determinando il reddito** risultante dal **bilancio d'esercizio** redatto all'estero sulla base delle **disposizioni fiscali italiane (applicando, sull'utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata, le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito)**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rivalsa di portafoglio deducibile nell'esercizio della transazione

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Se le parti **non riescono** a giungere alla definizione di un accordo per la **quantificazione del valore del portafoglio** il **principio di competenza** deve applicarsi con riguardo alla **seconda parte** del **comma 1** dell'[articolo 109 Tuir](#), in forza del quale *“i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza **non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare** concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”*. È legittima, dunque, in questo caso, la **deduzione** dei costi **nell'anno in cui le parti sono giunte a definire un accordo transattivo**.

Il caso riguarda un'**agenzia mandataria** di due diverse società assicuratrici la quale, intendendo subentrare nella gestione dell'agenzia di assicurazione, doveva corrispondere la c.d. **“rivalsa di portafoglio”**.

Come noto, infatti, la **compagnia assicurativa mandante** sovente indennizza l'**agente mandatario** che cessa il rapporto; a seguito del pagamento viene quindi consentito il **subentro di un nuovo agente** in quel portafoglio, e la **compagnia mandante** ha titolo per la **rivalsa nei confronti di quest'ultimo di quanto pagato al primo**.

Nel caso di specie l'importo dovuto veniva determinato nell'**anno 2001** e doveva essere **versato in 12 ratei**, ma i **rapporti tra l'agenzia assicurativa mandataria** e le **assicurazioni mandanti** era di perenne **conflittualità**, e solo nel **2005** si giungeva alla definizione di un **accordo**, con la stipula di una **transazione**.

La società qualificava dunque gli importi come **interamente deducibili nell'anno 2005**, rilevando nel **conto economico degli anni dal 2001 al 2003** soltanto le **rate annuali di interessi**; ad avviso dell'Agenzia delle entrate, invece, **le somme dovevano essere dedotte negli anni 2001, 2002 e 2003**, trattandosi di un **elemento patrimoniale ad utilizzazione pluriennale**, da iscrivere tra le **immobilizzazioni immateriali**.

Per tale motivo veniva notificato **avviso di accertamento**.

La questione giungeva dinanzi la **Corte di Cassazione**, la quale ha ritenuto **non condivisibile** la tesi sostenuta dalle **Entrate**.

La Corte di Cassazione, nella sua pronuncia, preliminarmente evidenzia la mancanza di specifiche disposizioni volte ad individuare la **natura** e il conseguente **regime di deducibilità** della **rivalsa di portafoglio**. Parte della dottrina la riconduce ad una fattispecie di **cessione d'azienda**, sebbene ciò non sia del tutto condivisibile, posto che il **portafoglio** resta nelle mani della stessa **agenzia mandataria**. L'indennità in esame viene dunque assimilata all'**avviamento**, con **deduzione** dell'ammortamento **in misura non superiore ad 1/18**.

Con l'impugnato **avviso di accertamento**, invece, l'Agenzia delle entrate aveva ricondotto la fattispecie alle **spese relative a più esercizi**, ai sensi dell'[articolo 108 Tuir](#). Invero, nel caso di specie pare evidente l'applicabilità del **principio contabile Oic 24**, trattandosi di un'**immobilizzazione immateriale**.

Il **valore del portafogli**, tuttavia, come pare evidente, **non è oggettivamente quantificabile** e le parti potrebbero **non giungere ad un accordo** con riferimento alla misura dello stesso: *“conseguentemente l'apparente certezza della quantificazione della rivalsa, e della ripartizione in quote costanti in cui è possibile rateizzare il pagamento, può non rispondere a specifica realtà. Con l'effetto che il principio di competenza di cui all'articolo 109 D.P.R. 917 del 1986 deve applicarsi con riguardo alla seconda parte del comma 1, laddove prescrive che i costi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui diventi certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare”*.

Solo all'anno 2005, pertanto, con la definizione dell'accordo transattivo, potevano essere dedotti i costi.

LEGGERE PER CRESCERE

Scrivere per fare business di Michela Trada - Recensione

di **Francesca Lucente** - Bookblogger & Copywriter



Scrivere per fare business è il libro di **Michela Trada**, edito da Do it Human e facente parte della collana Colophon. **Giornalista**, speaker e docente, CEO della casa editrice **Branding** a fianco di Sabrina Falanga, sua socia in affari ma prima di tutto amica inseparabile, Direttore di **Inkalce Magazine** e Vice Direttore di **News48.it**, progetto di informazione che trova le sue radici nel giornalismo costruttivo.

Michela ha due caratteristiche personali che mi hanno colpita durante la presentazione del suo libro a Milano: la sua determinazione, mista a concretezza – fa quello che dice, non il contrario – accompagnata sempre da due occhi curiosi e sorridenti.

Il suo stile pragmatico e diretto affiorano immediatamente sin dalle prime pagine del libro. Non si tratta di un manuale di buona **scrittura** aziendale bensì racchiude tutti gli anni di esperienza dell'autrice in ambito giornalistico ed editoriale.

Il libro è appositamente diviso dall'autrice in 3 parti che parlano di: **personal branding**, **tecniche di scrittura** e **brand journalism**. Un percorso strutturato e chiaro in cui ci spiega qual è la differenza tra:

- **storytelling**;
- **content marketing** ed *inbound marketing*;
- **brand journalism**.

Ogni argomento è corredato da una mappa per **scrivere un buon articolo** e l'illustrazione di un caso studio per rendere la materia davvero immediata anche ai neofiti in materia.

Avvalorata dagli interventi di colleghi e amici che nel proprio settore si distinguono per

competenza e autorevolezza. In ordine di apparizione, leggeremo:

- **Riccardo Scandellari**, giornalista e autore del blogger Skande, il più seguito in Italia in tema di comunicazione e marketing aziendale;
- **Oscar di Montigny**, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum;
- **Giulia Bezzi**, Seo Specialist e Founder di Seospirito, &love, Bloginrete e LeRosa
- **Salvatore Russo**, Brand Builder e Founder di &love, ideatore di blog da milioni di visite come 6sicuro.it;
- **Francesca Saccà**, psicologa e psicoterapeuta autrice di “Perdersi per poi ritrovarsi”
- **Vito Verrastro**, giornalista e membro del Constructive Network, Founder di Lavoradio;
- **Deborah Antolino**, Responsabile della Comunicazione di Ecovillaggio Montale.

L'ultima parte del libro, Michela Trada la dedica a spiegare che non è solo utile capire come scrivere bene ma altrettanto fondamentale è **essere organizzati** per farlo.

La paura del foglio (o del post) bianco non ha più ragion d'essere se abbiamo a portata di mano il nostro **calendario editoriale**. Dedica pertanto questi capitoli alla disamina e consiglio di alcuni strumenti e tool.

Per concludere, quel che mi porto a casa è un concetto molto chiaro e pulito che terrò a mente ogni volta che avrò la penna in mano o le dita sulla tastiera.

Scrivere bene significa produrre **contenuti utili** più che d'effetto,

in cui ci mettiamo al servizio di chi ci legge,

mostrando competenza in ciò che diciamo

e troviamo risposte alle domande degli utenti.

Più la scrittura è semplice e comprensibile, più sarà alla portata di tutti.

Questo libro per me è esattamente così: ricco di contenuti che dimostrano anni di studio ed esperienza di Michela tuttavia scritto per essere al servizio di chi lo legge. Il suo intento non è nozionistico ma piuttosto ti sembrerà di avere sempre a portata di mano una sorta di diario di bordo con consigli, con la voce di Michela in sottofondo che dice: “Ok, adesso ti spiego meglio come fare”.

Michela, se il tuo intento era quello di non scrivere un libro che, una volta terminata l'ultima pagina, facesse sorgere la domanda “Tutto bello... ma quindi?”, il mio parere è che tu ci sia riuscita alla grande!

